

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Il discorso testè pronunciato dall'onorevole De Blasio Luigi, mi ha determinato a chiedere alcuni schiarimenti alla onorevole Commissione.

L'articolo 26 dice:

“ Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, il possesso trentenario anteriore alla promulgazione di essa avrà in ogni caso nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. ”

Queste parole: *possesso trentenario*, lasciano nell'animo mio qualche dubbio che vorrei chiarito dalla Commissione.

La Commissione sa meglio di me, che gli articoli 685 e 686 del Codice civile definiscono quando il possesso è legittimo e quando non lo è. Il possesso è legittimo, quando è continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria, ossia *animo domini*, come dicevano i nostri romani. L'articolo 694, quando parla di possesso, vi aggiunge sempre la parola: *legittimo*. In ultimo l'articolo 2106 dice, che il possesso legittimo è fondamento alla prescrizione.

Quindi io vorrei sapere dalla Commissione, se non avesse difficoltà, ove si parla del *possesso trentenario*, per togliere addirittura ogni dubbio, di aggiungere la parola *legittimo*, ovvero *ai termini del Codice civile*; perchè chi è pratico di queste cose, sa che molte volte si producono delle prove testimoniali per dimostrare il possesso trentenario, e poi si riconosce che questo possesso è vizioso.

Io capisco, che nella mente dei proponenti, parlando del possesso trentenario, si vuole evidentemente alludere al vero possesso, al legittimo possesso, atto a trasferire il dominio, e di tenere la cosa come propria, ossia *animo domini*.

Credo quindi che sarebbe conveniente anche di aggiungere, là dove si parla di possesso, questa parola *legittimo*, onde togliere ogni equivoco. Però non intendo di fare proposte, se la Commissione vi si oppone; e mi basteranno le sue formali dichiarazioni, cioè, che ove si parla di possesso trentenario, si intenda il possesso come lo stabilisce il Codice civile.

Prego pertanto la Commissione, ed in particolare l'onorevole mio amico Gerardi, il quale su questa materia ha già fatto sentire la sua autorevole voce, di darmi delle spiegazioni ben chiare a questo proposito; che cioè qui si tratta del vero possesso a mente del Codice civile.

Quando si tratta di far leggi, bisogna farle chiare, per togliere ogni dubbio possibile.

Voci. È naturale questo.

Ercole. E va bene. Se è naturale, diciamolo. Quale difficoltà possiamo avere di affermarlo?

Ripeto che non faccio proposte esplicite, ma almeno datemi delle spiegazioni che non lascino dubbio sulla intenzione del legislatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi per fatto personale.

Onorevole De Blasio la prego di mandare il suo emendamento.

Gerardi. Per rispondere alla domanda che mi viene indirizzata dall'onorevole collega Ercole non sarà certo necessaria una fatica da Ercole.

Il possesso, dice l'articolo 586 del Codice civile, deve essere legittimo, pacifico, e non equivoco.

Rispondo quindi all'onorevole Ercole che il motivo per cui non abbiamo aggiunto questa parola *legittimo* nel testo della legge si fu questo: che essendo intendimento della Camera di stabilire per la prescrizione un termine più breve di quello che forse, in determinate condizioni, in determinate provincie, sarebbe stato richiesto, ci siamo riferiti all'articolo 2206, del Codice civile il quale stabilisce che per acquistare il diritto mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

Dunque la Commissione per mio mezzo dichiara che essa non ha creduto necessaria la detta aggiunta, inquantochè, per i principî generali di diritto, per la dottrina, e per la pratica giurisprudenza, non può intendersi che abbia effetto un possesso il quale sia macchiato, inquinato da taluno di quei vizi che colla dichiarazione di legittimo s'intende di escludere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Dopo le esplicite dichiarazioni, sugli intendimenti della Commissione, contenute nel discorso dell'onorevole Gerardi, dopo le dichiarazioni altrettanto esplicite fatte dagli onorevoli ministri, la Commissione spera che gli egregi colleghi che hanno proposto degli emendamenti vorranno ritirarli.

Risulta chiaro, parmi, che la Commissione e la Camera nella precedente legislatura, stabilendo questa speciale disposizione, non hanno voluto far altro che provvedere, nei riguardi dell'articolo 1º, alla creazione di un *titolo* che non poteva esistere legalmente per tutti coloro che per il periodo di un trentennio si trovano in possesso di una derivazione d'acqua, ma non avrebbero oggi mezzo di presentare alcun titolo legittimo.

Io a nome e per incarico della Commissione